


N. R.G. 4/2023



**Tribunale di Sondrio**  
Sezione Esecuzioni Immobiliari

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 4/2023;  
Il Giudice dott.ssa Valentina Rattazzo,  
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza,  
preso atto che il creditore procedente ha insistito nell'istanza di vendita del compendio pignorato (Lotto Unico) alle condizioni di perizia;  
esaminata la relazione dell'esperto stimatore depositata in atti;  
ritenuta l'opportunità di procedere con le forme previste dall'art 591 *bis* cpc, mediante delega delle operazioni di vendita ad un professionista iscritto nell'apposito Albo di questo Tribunale;  
verificato che non vi sono comproprietari e nemmeno creditori iscritti non avvisati;  
preso atto che il procedente ha chiesto, altresì, di procedere alla sostituzione del debitore nella custodia, richiesta in ordine alla quale si procede con separato provvedimento;  
considerato che il compenso all'esperto stimatore deve essere calcolato all'esito della vendita immobiliare ai sensi dell'art. 161 disp. att. c.p.c. modificato dall'art. 14 co. 1 lett. a) ter D.L. n. 83/15 convertito in Legge n. 132/15, salva la facoltà di liquidare anticipatamente degli acconti;  
visti gli artt. 567, 569, 570 ss, 576 ss., 591 *bis* c.p.c., 179 *ter* e *quater* disp. att. c.p.c.;

**ORDINA**

(*ex art. 569 co. 3 c.p.c.*)

farsi luogo alla vendita senza incanto dei beni immobili oggetto della presente procedura esecutiva, secondo le modalità indicate nel terzo comma dell'art. 569 c.p.c. e alle condizioni indicate nella relazione di stima al prezzo base ivi indicato,

**DELEGA**

(art 591 *bis* cpc)



N. R.G. 4/2023



**Tribunale di Sondrio**  
Sezione Esecuzioni Immobiliari

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. 4/2023;  
Il Giudice dott.ssa Valentina Rattazzo,  
a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza,  
preso atto che il creditore procedente ha insistito nell'istanza di vendita del compendio pignorato (Lotto Unico) alle condizioni di perizia;  
esaminata la relazione dell'esperto stimatore depositata in atti;  
ritenuta l'opportunità di procedere con le forme previste dall'art 591 *bis* cpc, mediante delega delle operazioni di vendita ad un professionista iscritto nell'apposito Albo di questo Tribunale;  
verificato che non vi sono comproprietari e nemmeno creditori iscritti non avvisati;  
preso atto che il procedente ha chiesto, altresì, di procedere alla sostituzione del debitore nella custodia, richiesta in ordine alla quale si procede con separato provvedimento;  
considerato che il compenso all'esperto stimatore deve essere calcolato all'esito della vendita immobiliare ai sensi dell'art. 161 disp. att. c.p.c. modificato dall'art. 14 co. 1 lett. a) ter D.L. n. 83/15 convertito in Legge n. 132/15, salva la facoltà di liquidare anticipatamente degli acconti;  
visti gli artt. 567, 569, 570 ss, 576 ss., 591 *bis* c.p.c., 179 *ter* e *quater* disp. att. c.p.c.;

**ORDINA**

(*ex* art. 569 co. 3 c.p.c.)

farsi luogo alla vendita senza incanto dei beni immobili oggetto della presente procedura esecutiva, secondo le modalità indicate nel terzo comma dell'art. 569 c.p.c. e alle condizioni indicate nella relazione di stima al prezzo base ivi indicato,

**DELEGA**

(art 591 *bis* cpc)





in € 1.300,00 un primo acconto *ex art. 2 co. 6 D.M. 227/15* a favore del Professionista delegato, ricompreso in questo acconto le somme che il Delegato dovrà anticipare per la pubblicazione degli avvisi di vendita sul portale *ex art 161 quater disp att c.p.c.* (euro 300,00 riservati per gli avvisi di vendita), con onere al creditore procedente di effettuare il versamento entro 30 giorni. Il Professionista delegato darà corso al mandato solo dopo aver incassato il fondo-spese. Ove manchi pagamento nel termine fissato, il Professionista provvederà a sollecitare (con racc.r.r) il creditore procedente e a richiedere il pagamento anche ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo assegnando termine di 15 giorni per il versamento. In mancanza di versamento il Professionista comunicherà l'inadempimento al Giudice che procederà in udienza ai conseguenti provvedimenti.

#### MANDA

al Professionista delegato di notificare immediatamente il Giudice *ex art 591 ter c.p.c.* ogni qualvolta nel corso delle operazioni di vendita insorgano difficoltà e di depositare relazioni periodiche *ex art 16 bis co 9 sexies D.L. 18/10/12 n. 179, convertito il L. 17/12/12 n. 221, introdotto dal D.L. 03/06/16 n. 59, convertito con modifiche dalla L. 30/06/16 n. 119.*

Si comunichi alle parti e al Professionista delegato.

Sondrio, 21/9/2023.

Il G.E.

dott.ssa Valentina Rattazzo

